Indirizzi e criteri per l'attribuzione, la determinazione e l'erogazione dei contributi agli imprenditori agricoli per la prevenzione dei danni da fauna selvatica nelle riserve naturali, e definizione dei casi di esclusione o di riduzione degli indennizzi, ai sensi dell'articolo 48 bis, comma 3, lett. b) della l.r. 30/2015.

1. Breve inquadramento e descrizione

La l.r. 3 marzo 2015, n. 22 "Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)..." ha dato l'avvio al riordino delle funzioni dapprima esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana, finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, con decorrenza a partire dal primo gennaio 2016.
Ai sensi di detta legge, sono state attribuite alla Regione, tra le altre, le funzioni in materia di gestione delle riserve naturali sino ad allora esercitate dalle Province e dalla Città metropolitana.
Principio generale e fondamentale di disciplina nelle riserve regionali, ai sensi della L. 394/1991 "Legge quadro sulle aree protette" e della l.r. 30/2015 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale…" è il divieto dell'attività venatoria, mentre sono consentite le azioni di contenimento per la conservazione degli equilibri faunistici ed ambientali.

Al proposito, sembra opportuno evidenziare che, come esplicitato dall'articolo 1, comma 4 bis della l.r. 30/2015, la gestione dei territori ricompresi all'interno del sistema regionale delle aree protette, di cui le riserve fanno parte, mira in particolare alla promozione delle attività produttive ecocompatibili, con specifico riferimento, tra l'altro, al recupero ed alla valorizzazione delle attività tradizionali ed agro-silvo-pastorali. Al contempo, nel rispetto del divieto dell'attività venatoria posto dalla norma nazionale, l'articolo 1 afferma anche che la disciplina regionale persegue la conservazione della fauna selvatica e l'incremento della biodiversità, promuovendo programmi, progetti e modalità di gestione idonei al conseguimento ed al mantenimento delle densità ottimali per la coesistenza tra le specie e sostenibili per le attività antropiche.

Tra le attività connesse alla gestione delle riserve è stato pertanto ritenuto che fosse da annoverare, oltre alla materia relativa agli indennizzi per danni provocati dalla fauna selvatica alla produzione ed alle opere approntate sui fondi ricadenti al loro interno, anche quella strettamente correlata riguardante l'attività di prevenzione dei danni stessi, che costituisce una delle forme di attuazione dei principi e degli obiettivi della l.r. 30/2015.
E'stata pertanto approvata la l.r. 29 giugno 2020, n. 49 (Indennizzi per danni da fauna selvatica nelle riserve naturali regionali. Modifiche alla l.r. 30/2015) che detta la disciplina per gli indennizzi e per i contributi per le opere di prevenzione nelle riserve regionali, le cui disposizioni sono state introdotte in integrazione alla l.r. 30/2015.
L'articolo 48 bis della l.r. 30/2015 attualmente vigente, pertanto "*al fine di promuovere e potenziare la prevenzione dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna all'interno del sistema regionale delle aree protette*" stabilisce che a decorrere dal 2021 la Regione riconosce a favore degli imprenditori che operano nelle riserve regionali l'erogazione di contributi per il sostegno economico di opere e azioni tese a minimizzare i rischi in funzione delle specie presenti sul territorio.
In considerazione delle finalità istitutive delle riserve regionali e, quindi, delle specificità dei territori di cui si tratta, le attività considerate devono essere svolte nel rispetto dei regolamenti di ciascuna riserva, oltre che, ovviamente, delle disposizioni normative di riferimento.
Al fine di semplificare e uniformare i riferimenti per i cittadini, inoltre, il legislatore regionale ha stabilito che per le attività relative alla prevenzione dei danni nelle riserve regionali suddivise anche

per macroaree, come per quelle relative agli indennizzi, la Regione si avvale degli ATC, già competenti per il restante territorio regionale ai sensi della l.r. 3/1994, dietro sottoscrizione di apposite convenzioni con decorrenza dall'annualità 2021.

Il dettato attuale della l.r. 30/2015, riconosce inoltre alla Giunta regionale la determinazione di criteri ed indirizzi in materia, precisando alcuni principi cardine, quali: la coerenza con gli atti della programmazione regionale in materia e con quanto disposto per il restante territorio regionale (art. 48 bis, comma 3), la non cumulabilità degli indennizzi (articoli: 48 bis, comma 1), l'applicazione del regime di aiuti "de minimis" al settore agricolo ai sensi del regolamento (UE) n. 1408/2013 - salvo diverse previsioni degli atti della programmazione regionale, e comunque sempre nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di stato (articoli: 48 bis, comma 7 e 109, comma 3) -, il contenimento delle spese entro i limiti delle apposite risorse disponibili nel bilancio regionale (articolo 48 bis, comma 1) .

In attuazione della normativa brevemente esposta, il presente atto individua *"… gli indirizzi ed i criteri per l'attribuzione, la determinazione e l'erogazione dei contributi per la prevenzione dei danni*" prodotti dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui fondi a favore degli imprenditori agricoli nonché i casi di esclusione o di riduzione degli indennizzi, in attuazione dell'articolo 48 bis, comma 3, lett.b) con riferimento alle riserve naturali regionali.

La disciplina di seguito individuata è definita in particolare per la fase di prima applicazione della l.r. 49/2020. La stessa potrà essere modificata anche a seguito delle opportune valutazioni sulla sua funzionalità ed efficacia nel perseguimento degli obiettivi di riduzione dei danni prodotti dalla fauna selvatica alle attività agricole e del conseguente contenimento dei costi per gli agricoltori nonché delle spese a carico del bilancio regionale per gli indennizzi.

Salvo diversa disposizione, restano esclusi dalla presente disciplina gli interventi per i quali i provvedimenti comunitari e nazionali prevedano contributi specificamente finalizzati attivabili sul territorio di riferimento, riguardo ai quali il comma 3 dell'articolo 58 *"Sostegno delle attività economiche e produttive ecocompatibili*" della l.r. 30/2015 prevede:
"3. Le attività agricole e produttive che ricadono all'interno del parco, della riserva naturale regionale e delle relative aree contigue beneficiano delle priorità di finanziamento previste per le attività, le opere e gli interventi aventi finalità agro-ambientali e di qualità indicate dai piani e dai programmi in campo agricolo ed energetico, compresi gli interventi e le opere tesi alla prevenzione dei danni da fauna selvatica messi in atto dagli imprenditori agricoli, in coerenza con la specifica regolamentazione comunitaria, nazionale e regionale, nonché in conformità alle previsioni degli strumenti di pianificazione".

In applicazione della l.r. 49/2020 e tenuto conto delle specificità della disciplina in materia di aree protette, nell'individuare le direttive ed i criteri di seguito riportati si è fatto riferimento ai principi ed ai contenuti della programmazione regionale di riferimento in materia ed in particolare dei Piani Faunistici Venatori Provinciali, tuttora vigenti fino all'approvazione del nuovo Piano Faunistico Venatorio Regionale, che hanno recepito quanto disposto al riguardo al par. 4 della "Sezione C: Gestione faunistico - venatoria" del Piano regionale agricolo forestale (P.R.A.F.) 2012 - 2015 approvato con deliberazione del Consiglio regionale 24 gennaio 2012, n. 3, nonché a quanto riportato da atti di pari contenuto approvati da alcuni ATC toscani.

Per una visione organica della disciplina regionale applicativa delle innovazioni introdotte dalla l.r. 49/2020, infine, si ricorda che gli indirizzi ed i criteri per la determinazione dei danni e la quantificazione degli indennizzi dei danni da fauna selvatica nelle riserve regionali sono stati determinati con delibera di Giunta regionale 15 settembre 2020, n. 1244: "L.r. 30/2015 - Approvazione degli indirizzi e criteri in materia di determinazione dei danni da fauna selvatica alle produzioni agricole nelle riserve regionali e dei relativi indennizzi, ai sensi degli articoli 48 bis, comma 3, lett. a) e 109 bis, comma 2. Approvazione del modello di scheda unica regionale per la richiesta dei danni" che ha disciplinato anche le specificità per gli indennizzi dei danni prodotti dalla fauna selvatica nelle riserve regionali a far data dal primo gennaio 2016 e fino all'attivazione delle convenzioni con gli ATC sopra riportate.
La lettura integrata dei due atti e dei relativi allegati consente di avere un inquadramento completo della materia.

E' fatta salva la competenza dei soggetti gestori di aree protette nazionali e degli enti parco regionali a provvedere all'indennizzo ed alla prevenzione dei danni da fauna selvatica all'interno dei propri territori in conformità ai rispettivi ordinamenti.

2. Beneficiari

I contributi finalizzati al sostegno economico per la realizzazione di opere ed azioni tese a minimizzare i rischi di danni all'attività agricola causati dalla fauna selvatica nelle riserve regionali possono essere richiesti dai soggetti che abbiano la qualifica di imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, regolarmente iscritti al registro delle imprese. Eventuali casi di esenzione previsti dalla legge dovranno essere dichiarati nella richiesta del contributo da presentare agli ATC di riferimento da parte degli imprenditori agricoli in possesso di titolo idoneo all'esercizio dell'attività sui terreni di cui si tratta.

Sono escluse dal contributo:
- le imprese che risultino escluse per specifiche disposizioni di cui all'art. 1 del regolamento (UE) n. 1408/2013 come modificato dal reg. (UE) n. 316/2019 (GUUE L51 del 22.2.2019).
- le imprese che eccedono il tetto del massimale de minimis riferito agli ultimi tre esercizi finanziari.

3. Forma del sostegno

Il contributo di cui si tratta è riconosciuto a favore degli imprenditori agricoli al fine di promuovere e potenziare la prevenzione dei danni arrecati all'agricoltura dalla fauna selvatica all'interno delle riserve regionali, tenuto conto delle specie presenti, nel rispetto del regolamento della riserva stessa (art. 48 bis, comma 2, della l.r 30/2015).
Il contributo è attivabile a seguito di partecipazione al bando di cui al par. 4 dei possibili beneficiari descritti al par. 2 e di inserimento nella relativa graduatoria, a seguito di istruttoria svolta da tecnici abilitati individuati dagli ATC, adeguatamente formati in materia agronomica e faunistica.

Il contributo è concesso nell'ambito del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli aiuti "*de minimis*" nel Settore Agricolo, modificato dal Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019.

Costituisce onere per il richiedente autocertificare la possibilità di accedere al contributo secondo il regime de minimis e la relativa capienza disponibile, fatte salve le successive verifiche da parte degli ATC.

Ai fini di una migliore comprensione del regime de minimis previsto dal Reg. UE 1408/2013, si rinvia a quanto riportato nell'all. A alla richiamata delibera di Giunta regionale n. 1244/2020, in materia di indennizzi dei danni.

4. Procedure per l'assegnazione dei fondi agli ATC nonché per la richiesta e per la liquidazione del contributo agli imprenditori agricoli

Assegnazione e ripartizione dei fondi disponibili per la prevenzione dei danni nelle riserve tra gli ATC -

Ai sensi di legge, la Regione per l'attività di prevenzione nelle riserve si avvale degli ATC sul cui territorio ricadono le riserve stesse.

A regime, la Giunta regionale con il Documento operativo annuale di cui all'articolo 12 della l.r. 30/2015 - DOA - determinerà gli ATC ai quali trasferire i fondi per l'attività di prevenzione nelle riserve e l'ammontare delle relative risorse; dette risorse a cura degli ATC individuati sono successivamente trasferite agli imprenditori agricoli quali contributi alla realizzazione delle opere ed attività di prevenzione, con le modalità di seguito riportate.

In fase di prima applicazione della l.r. 49/2020, i fondi disponibili in bilancio sono attribuiti ai soli ATC nel cui territorio ricadono le riserve per le quali sono pervenute richieste di indennizzi a far data dal primo gennaio 2016. Inizialmente, pertanto, restano esclusi gli ATC in cui ricadono riserve per le quali non siano pervenute richieste di indennizzi dei danni da parte degli agricoltori, fatte salve eventuali residuali disponibilità di bilancio. Nelle prime annualità di applicazione della l.r. 49/2020, infatti, prendendo a riferimento i dati acquisiti a partire dal 2016, si intende perseguire l'obiettivo di ridurre quanto prima possibile i danni alle attività agricole prodotti dalla fauna selvatica nelle riserve e le conseguenti spese per gli indennizzi a carico del bilancio regionale.

I fondi disponibili in bilancio sono ripartiti nel triennio tra gli ATC come sopra individuati sulla base dei seguenti criteri: una quota minima per ciascun ATC pari 3000,00 euro per anno di riferimento; il restante importo è ripartito in percentuale tra gli ATC considerati, calcolata sulla base del numero di richieste di indennizzi relative al territorio di competenza, pervenute in Regione Toscana a decorrere dal 1 gennaio 2016.

In fase di prima applicazione della l.r.49/2020 la ripartizione dei fondi regionali è effettuata, su base triennale, secondo quanto riportato nella **tabella allegata** (all. B).

Nelle annualità successive, a seconda delle disponibilità di bilancio, determinate anche in esito alle graduatorie esperite, il DOA, come sopra riportato, individuerà gli eventuali ulteriori ATC cui trasferire i fondi per la prevenzione, dando priorità a quelli nelle cui riserve si siano determinati danni da fauna selvatica e applicando i criteri sopra individuati, salvo eventuali nuove previsioni conseguenti alle valutazioni effettuate a conclusione della prima fase applicativa della legge. Il meccanismo previsto, infatti, dovrebbe portare nel giro di qualche anno a poter gradualmente finanziare interventi di prevenzione in tutti gli ATC in cui sono presenti riserve regionali.

Il Settore regionale competente provvede all'impegno ed al trasferimento degli importi relativi all'annualità in corso con atto dirigenziale.

Entro il mese di dicembre di ciascun anno gli ATC coinvolti trasmettono al settore regionale competente una relazione sulle attività di prevenzione realizzate, sullo stato di avanzamento delle graduatorie e sull'ammontare dei contributi erogati, anche al fine dell'accertamento e del successivo utilizzo delle eventuali economie verificatesi.

Bandi, richiesta del contributo, istruttoria e graduatoria

Gli ATC entro il mese di marzo di ogni anno, sulla base dei fondi disponibili, pubblicano i bandi per la presentazione delle domande per l'eventuale contributo finalizzato all'attività di prevenzione, rivolti agli imprenditori agricoli di cui al punto 2 delle presenti linee guida. Per il primo anno di applicazione di questi "Indirizzi…", gli ATC, in raccordo con il Settore regionale di riferimento, pubblicano i bandi quanto prima possibile, tenuto conto dei connessi adempimenti.

Gli ATC predispongono i bandi e le conseguenti graduatorie nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dalla normativa vigente.

Gli imprenditori agricoli che intendono realizzare opere di prevenzione sulla base dei bandi sopra richiamati presentano la richiesta di contributo utilizzando l'apposita modulistica definita da ciascun ATC, inviata a mezzo di posta elettronica certificata all'ATC di riferimento. Le domande devono essere presentate entro il termine indicato dal bando stesso.

Gli ATC istruiscono le richieste validamente presentate valutando, tra l'altro, l'idoneità del metodo di prevenzione oggetto del contributo richiesto in relazione alla specie selvatica per la quale viene utilizzato, la tipologia della coltura e il suo valore, la localizzazione del terreno oggetto dell'intervento all'interno della riserva nonché la congruità del contributo richiesto, che può essere opportunamente ridotto. Gli ATC effettuano i sopralluoghi ritenuti opportuni per una migliore valutazione delle richieste pervenute.

In esito all'istruttoria svolta, gli ATC approvano la graduatoria con l'elenco dei soggetti ammessi, la tipologia dell'intervento da realizzare e la quantificazione del contributo ammissibile, tenuto conto del regime de minimis applicabile.
La graduatoria predisposta dagli ATC rimane aperta fino ad esaurimento delle domande ammesse entro le disponibilità dei fondi previsti. Qualora i fondi disponibili nella prima annualità di bilancio dovessero risultare insufficienti, al finanziamento degli interventi in graduatoria si fa fronte entro i limiti delle risorse eventualmente rese disponibili sulle annualità successive del bilancio di riferimento.

Nella comunicazione di ammissione al finanziamento agli imprenditori agricoli, gli ATC specificano l'importo del contributo riconosciuto e le eventuali direttive tecniche per la realizzazione degli interventi.

Le graduatorie sono approvate entro termini idonei ad attuare la migliore prevenzione dei danni, stabiliti dagli ATC in conformità alla programmazione regionale.

Condizioni di priorità e di precedenza nel riconoscimento del contributo

Priorità

Godono di priorità nell'assegnazione del contributo le opere di prevenzione volte alla salvaguardia di:

- produzioni finalizzate al recupero ed alla valorizzazione di prodotti agricoli tipici del territorio, condotte con metodo biologico;
- vigneti, oliveti e ulteriori produzioni di particolare valore economico, da valutarsi a cura degli ATC di riferimento;
- produzioni agricole che abbiano formato oggetto di indennizzo dei danni da fauna selvatica nelle annualità precedenti.

Nelle ipotesi previste alla terza alinea, gli ATC contattano gli imprenditori agricoli invitandoli a presentare la domanda di contributo per la realizzazione di idonei interventi di prevenzione, definiti anche a cura degli stessi ATC, realizzabili anche in più annualità.
Nel caso di rifiuto senza giustificato motivo da parte dell'imprenditore, non sono riconosciuti ulteriori indennizzi per l'eventuale medesima tipologia di danno subita dalle produzioni per i 3 anni successivi.

Precedenza

A parità di condizioni di priorità, costituiscono condizioni di precedenza nel riconoscimento del contributo:

- la contestuale realizzazione di interventi di miglioramento ambientale, cioè di interventi tesi a favorire ed incrementare la compatibilità delle attività svolte dalle aziende agricole con le specificità proprie della riserva al cui interno sono inserite, con particolare riferimento alla conservazione della biodiversità;
- la realizzazione di interventi che facciano parte di progetti di dimensioni comprensoriali che coinvolgono più aziende agricole, e che concorrano efficacemente alla prevenzione dei danni nella riserva.

5. Azioni di prevenzione ammissibili e determinazione del contributo

Tipologie di interventi

L'azione di prevenzione dei danni **di norma** può essere esercitata mediante:
a) recinzioni individuali in rete metallica o "shelter" in materiale plastico;
b) protezione elettrica con filo percorso da corrente elettrica a bassa intensità purché non si prefiguri come barriera per le specie selvatiche non oggetto dell'intervento di prevenzione;
c) protezione meccanica con recinzioni perimetrali in rete metallica, purché non si prefiguri come barriera per le specie selvatiche non oggetto dell'intervento di prevenzione;
d) repellenti, dissuasori acustici.

La realizzazione degli interventi previsti e le relative modalità di esecuzione devono comunque essere validate in termini di efficacia dagli ATC in fase istruttoria.

Qualora il ricorso alle forme di prevenzione sopra riportate non sia ritenuto efficace dagli ATC o non possa essere attuato perché in contrasto con le finalità e la normativa di riferimento della riserva e di tutela della biodiversità ai sensi della l.r. 30/2015, gli ATC stessi possono esaminare e/o proporre

possibili ulteriori strategie di prevenzione da mettere in atto a seguito di condivisione con gli uffici regionali competenti per la gestione delle riserve.

Gli interventi di prevenzione devono risultare conformi alla normativa vigente, con particolare riferimento alla disciplina urbanistica comunale ed a quella specifica in materia di aree protette e tutela della biodiversità nonché al regolamento della riserva. Per tali motivi, gli interventi richiesti sono sottoposti al Nulla osta dell'ente gestore della riserva e, ove necessario, in caso di sovrapposizione tra riserva e siti della Rete Natura 2000 o di possibili ricadute sugli stessi siti, alle procedure di valutazione di incidenza di cui alla l.r. 30/2015, da attivarsi a cura del richiedente.

In materia di oneri istruttori, si richiama quanto previsto dalla DGR 119 del 12 febbraio 2018.

Gli oneri istruttori per il rilascio del Nulla osta ai sensi dell'articolo 123, comma 3 della l.r. 30/2015, sono quantificati nella misura di euro 40,00.

Il richiedente nella domanda di contributo deve dichiarare la conformità degli interventi di prevenzione di cui si tratta alle normative vigenti e di aver acquisito o di impegnarsi ad acquisire i titoli abilitativi o gli atti di assenso comunque denominati richiesti per la loro realizzazione.

Alla domanda di contributo è allegata copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità.

L'acquisizione degli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente per la realizzazione degli interventi in graduatoria – quali il nullaosta dell'ente gestore e le autorizzazioni di competenza comunale – e la loro trasmissione in copia all'ATC prima della realizzazione dell'intervento stesso, costituiscono condizioni indispensabili per l'erogazione del contributo ammesso.

Il mancato ottenimento dei titoli richiesti per la realizzazione degli interventi costituisce motivo di esclusione dalle graduatorie formulate dagli ATC e di decadenza dal contributo.

Criteri per la realizzazione degli interventi, spese ammissibili e importo massimo del contributo

Al fine di uniformare la disciplina interna alle aree protette con quella prevista per le aree esterne ricadenti nel medesimo ATC, gli interventi di prevenzione, ove possibile, sono realizzati secondo le direttive tecniche dei corrispondenti piani di prevenzione approvati dagli ATC di riferimento e, in quanto compatibili e non diversamente previsto, si applicano le medesime prescrizioni - anche in relazione agli obblighi di mantenimento e reimpiego dei dispositivi – nonché gli stessi importi ~~e~~ le medesime modalità di calcolo del contributo erogabile.

Per le stesse motivazioni, le spese ammissibili a contributo sono le medesime individuate da ciascun ATC per le aree esterne di competenza, purchè compatibili con la disciplina specifica delle riserve.

Sono sempre fatte salve le specificità connesse alle finalità istitutive ed alla disciplina delle aree protette di cui alla l. 394/1991 ed alla l.r. 30/2015, ai singoli atti istitutivi delle riserve, nonché ai regolamenti che disciplinano le stesse, da valutarsi a cura degli ATC di riferimento.

Gli interventi devono essere calibrati sulla base della rilevanza faunistica del territorio e della tipologia ambientale.

Il Settore regionale competente in materia di aree protette e tutela della biodiversità, garantisce il necessario supporto all'attività degli ATC, al fine di individuare le tipologie di interventi e le modalità

operative ed attuative dagli stessi compatibili con la normativa di riferimento e le possibili procedure semplificate per l'acquisizione degli atti di assenso di propria competenza e dell'eventuale parere di vinca preventivamente alla realizzazione delle attività di prevenzione di cui si tratta.

Gli interventi sono realizzati in modo da non arrecare danno alla flora ed alla fauna non oggetto dell'azione di prevenzione e con il ricorso a materiali ecocompatibili, laddove possibile.

Importo del Contributo

Il contributo copre il 100% delle spese ammissibili, entro i limiti di seguito definiti.

L'importo massimo erogabile a titolo di contributo per la realizzazione degli interventi di prevenzione nelle riserve regionali non può essere superiore a 3.000,00 euro.
E'possibile il finanziamento di singoli lotti funzionali di progetti complessivamente articolati su annualità plurime, entro il limite massimo di 3.000 euro per l'anno di riferimento. Ciascun lotto funzionale relativo allo stesso progetto è finanziabile solo qualora ammesso nella graduatoria formulata per l'anno di realizzazione.

Spese non ammissibili a contributo

Non sono ammissibili a contributo le spese relative a:

1. Manodopera, lavorazioni di qualsiasi tipo con mezzi meccanici
2. Progetti, computi metrici, pratiche per la messa a dimora dell'intervento di prevenzione, costi per il rilascio degli atti di assenso comunque denominati richiesti dalla normativa vigente (quali: autorizzazioni, licenze…);
3. Opere ritenute inefficaci da parte dei tecnici dell'ATC;
4. Materiale già finanziato nelle precedenti annate;
5. Interventi il cui costo sia inferiore a 200 euro.

Tutti i pagamenti devono essere tracciabili e non in contanti.

Liquidazione del contributo

L'imprenditore agricolo trasmette la dichiarazione di conclusione dei lavori finanziati all'ATC di riferimento. Personale dell'ATC o tecnico incaricato dotato di specifiche competenze tecniche effettua gli accertamenti e, ove opportuno, i necessari sopralluoghi, finalizzati alla verifica degli interventi di prevenzione realizzati e per appurarne la corrispondenza con il progetto ammesso nonchè la sua corretta realizzazione.

A seguito della verifica della documentazione di spesa, gli ATC eseguono le liquidazioni tramite bonifico bancario.

Il materiale finanziato resta di proprietà dell'azienda che lo ha acquistato.

6. Casi di esclusione o di riduzione degli indennizzi per danni da fauna selvatica

Ai sensi dell'articolo 48 bis, comma 3, lett. b) della l.r. 30/2015, costituiscono motivo di esclusione degli indennizzi dei danni prodotti dalla fauna selvatica per le successive **3** annualità

-la mancata realizzazione o il rifiuto senza giustificato motivo da parte dell'imprenditore agricolo di adottare i mezzi di prevenzione suggeriti dagli ATC, pur in presenza di danni da fauna selvatica già verificati in precedenza;

- la mancata o non corretta manutenzione degli interventi di prevenzione realizzati con il contributo per la prevenzione dei danni

- l'inadeguato utilizzo degli interventi attuati con il contributo per la prevenzione dei danni.